

**CONVENZIONE QUADRO PER L'OPERATIVITÀ A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE  
COMUNITARIA 2021-2027, SUL FONDO DI PARTECIPAZIONE PR VENETO FESR 2021-  
2027, SUL FONDO VENETO RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - BANDO PER IL  
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO REALIZZATI DALLE RETI  
INNOVATIVE REGIONALI E DAI DISTRETTI INDUSTRIALI EX DGR 700/24 E 729/24**

TRA

**VENETO INNOVAZIONE S.p.A.**, con sede legale e operativa in Venezia-Mestre (VE), Via Cà Marcello n. 67/D e sede operativa in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D - P.S.T.Vega Edificio Lybra, capitale sociale Euro 570.000,00 i.v., con codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia Rovigo 02568090274, in persona dell'Amministratore Unico dott. Guido Beghetto, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 26/02/1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato da statuto sociale (di seguito "Veneto Innovazione" o "VI" o il "**Gestore**")

E

**Banca/Confidi** con sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta all'Albo \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore o soggetto delegato alla firma dott./sig./dott.ssa/sig.ra \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato da statuto/procura/altro (**di seguito il "Co-finanziatore"**)

congiuntamente le "**Parti**" e disgiuntamente anche la "**Parte**"

PREMESSO CHE

1. la Regione del Veneto (di seguito anche la "Regione"), con L.R. 4 luglio 2023 n. 14 ha deliberato un riassetto societario del Gruppo facente capo alla società Veneto Sviluppo S.p.A., in modo tale che, perfezionatesi le operazioni straordinarie previste, la gestione dei fondi regionali (di seguito i "Fondi Regionali") e dei fondi comunitari rientranti nella programmazione comunitaria 2021-2027 (di seguito i "Fondi Comunitari") fosse affidata a Veneto Innovazione;
2. con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1567 del 12 dicembre 2023 "PR Veneto FESR 2021-2027. Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, art. 59", è stato approvato lo schema di Accordo di finanziamento tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'attuazione del "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027" (di seguito il "Fondo di Partecipazione");
3. il Fondo di Partecipazione sarà gestito da Veneto Innovazione per l'intera durata prevista dalla normativa comunitaria a disciplina della programmazione 2021-2027;
4. il Fondo di Partecipazione, la cui dotazione finanziaria iniziale complessiva ammonta a euro 240.750.000,00, si suddivide nei seguenti fondi specifici (di seguito i "Fondi Specifici"):
  - a) Fondo Veneto Competitività, avente una dotazione di euro 138.000.000,00 così suddivisi:
    - i. Sezione Transizione: Azione 1.1.3 "Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI" Sub A "Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate": euro 20.000.000,00; Azione 1.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile": euro 50.000.000,00;
    - ii. Sezione Filieri produttive, Attrazione investimenti e ZLS: Azione 1.3.2 "Attrazione

- degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali" Sub A "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive": euro 30.000.000,00; Sub B "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività di RIR, Distretti industriali e aggregazioni di imprese": euro 10.000.000,00; Azione 1.3.4 "Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino: euro 14.000.000,00;
- iii. Sezione Start up: 1.3.5 "Supporto all'autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese": euro 14.000.000,00.
- b) Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione, avente una dotazione di euro 46.750.000,00 così suddivisi:
- Azione 1.1.1 "Rafforzare la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca": euro 13.750.000,00;
  - Azione 1.1.3 "Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI" Sub B "Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI": euro 18.000.000,00;
  - Azione 1.1.4 "Sostegno alle proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza": euro 15.000.000,00;
- c) Fondo Veneto Energia, avente una dotazione euro 56.000.000,00 così suddivisi:
- Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico delle imprese": euro 31.000.000,00;
  - Azione 2.2.3 "Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile": euro 25.000.000,00;
5. con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 700 del 18/06/2024 sono state approvate le Disposizioni Operative afferenti al Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione, e con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 729 del 26/06/2024 è stato approvato il Bando dell'Azione 1.1.1. Sub A per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali nelle quali sono descritte le caratteristiche di operatività della suddetta Sezione, ed in particolare, tra l'altro:
- a. nell'intenzione di rafforzare le attività collaborative di ricerca e sviluppo, realizzate in sinergia tra imprese e organismi di ricerca, per la crescita e l'innovazione del sistema economico regionale, vengono finanziati progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ("Progetti di R&S") attuati da partnership composte da imprese e organismi di ricerca riuniti nelle Reti Innovative Regionali (RIR) o nei Distretti Industriali, di cui alla Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13;
  - b. ogni Progetto di R&S è presentato da una Rete Innovativa Regionale o da un Distretto Industriale, per il tramite del soggetto giuridico rappresentante ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 13/2014. Il soggetto giuridico è designato quale "Capofila" di una partnership che comprende obbligatoriamente imprese aderenti a una RIR o appartenenti a un Distretto, e organismi di ricerca censiti nel portale tematico regionale "Innoveneto" ([www.innoveneto.org](http://www.innoveneto.org));
  - c. all'interno della "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027" vengono individuati quali ambiti: Smart Agrifood, Smart Manufacturing, Smart Health, Cultura e Creatività, Smart Living & Energy, Destinazione Intelligente;
  - d. possono accedere alle agevolazioni imprese, professionisti e organismi di ricerca, con sede in Veneto e aventi i requisiti meglio specificati nel Bando (Allegato A alla DGR 729/24);
  - e. con riferimento agli interventi di "Ricerca industriale" e "Sviluppo sperimentale" che compongono il Progetto di R&S, alle categorie di spesa previste, e alle tipologie di Beneficiari ammessi, le agevolazioni sono concesse in combinazione di contributo a fondo perduto (c.d. Sovvenzione) e di Finanziamento agevolato;
  - f. per quanto concerne i finanziamenti sono previste le seguenti condizioni:

- durata massima di rimborso (escluso il periodo per allineamento scadenze) pari a 60 mesi decorrenti dalla data di pagamento dell'ultima tranche di finanziamento agevolato, comprensivi di eventuale preammortamento;
  - periodo di rimborso (escluso il periodo per allineamento scadenze) non inferiore a 18 mesi decorrenti dalla data di pagamento dell'ultima tranche di finanziamento agevolato;
  - rimborso a rate trimestrali o semestrali posticipate scadenti a fine trimestre solare;
- g. l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- h. le agevolazioni sono concesse in conformità alla procedura valutativa a graduatoria ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, articolo 5, comma 2, avviata per ciascun ambito tematico;
- i. l'esame delle domande da parte del Gestore avviene in ordine cronologico e consiste nella verifica della congruità dell'iniziativa rispetto alla disciplina regionale/comunitaria di riferimento. In particolare il Gestore verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e di solidità economico-finanziaria del Beneficiario, valutazione che fa seguito a quella di merito creditizio e di concedibilità del finanziamento effettuata dal Co-finanziatore con riguardo congiuntamente alla propria Quota banca e alla Quota Fondo. Il Gestore farà propria la valutazione effettuata dal Co-finanziatore, con la definitiva delibera di ammissione all'agevolazione. In caso di esito positivo delle verifiche di cui sopra, il Gestore provvederà a sottoporre il progetto di Ricerca all'esame della Commissione Tecnica di Valutazione.
- j. il rischio di mancato rimborso del finanziamento da parte del beneficiario è a carico del Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione - Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali (di seguito la "Quota Fondo");
- k. in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte del beneficiario, il recupero della Quota Fondo compete al Gestore, che può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del D.L. 123/1998, oltre che avere la facoltà di delegare a terzi il suddetto recupero;
6. Veneto Innovazione intende, con la presente Convenzione (di seguito la "Convenzione"), configurare e regolare la collaborazione del Co-Finanziatore sull'operatività a valere in generale sui Fondi Comunitari, a partire dal Fondo di Partecipazione, con l'intento di semplificare il conseguente convenzionamento successivo sull'operatività dei Fondi Specifici (singolarmente il "Fondo Specifico"), a partire dal Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione - Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle reti innovative regionali e dai distretti industriali. Resta comunque a discrezione del Co Finanziatore la decisione di attivarsi sui singoli ulteriori "Fondi Specifici".

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

#### **Art. 2 – Oggetto della Convenzione**

1. Con la presente Convenzione le Parti avviano la collaborazione sulle misure agevolate a valere sui Fondi Comunitari, a partire dal Fondo di Partecipazione, e nello specifico dal "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione - Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle reti innovative regionali e dai distretti industriali", fermo restando che interverrà tra esse, per ogni Fondo Specifico, apposito convenzionamento, mediante accettazione dei contenuti delle Disposizioni Operative di ciascun Fondo

Specifico, in sede di Istanza di Convenzionamento.

2. Conseguentemente, con la presente Convenzione le Parti disciplinano i rapporti intercorrenti necessari ad assicurare l'operatività a valere sul "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione - Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle reti innovative regionali e dai distretti industriali" per quanto riguarda la modalità di presentazione delle domande di accesso al fondo medesimo, la relativa istruttoria, la concessione dei finanziamenti agevolati, la loro erogazione, il rimborso delle somme erogate ed il loro eventuale recupero
3. Per tutti gli aspetti relativi all'accesso alle agevolazioni del Bando Reti qui non espressamente richiamati (ad. es: requisiti dei beneficiari, ammissibilità delle iniziative e dei relativi costi, regime di aiuto, rendicontazione, obblighi in capo al Co-finanziatore, controlli, rinunce, revoche e subentri) si rinvia a quanto previsto nelle "Disposizioni Operative" di cui all'Allegato A della DGR n. 700/24 e nel "Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle reti innovative regionali e dai distretti industriali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 729/24.

### **Art. 3 – Caratteristiche dei soggetti e delle iniziative ammissibili e dei finanziamenti agevolabili**

1. Le agevolazioni del Bando Reti sono riservate alle seguenti tipologie di Beneficiari: imprese e professionisti aderenti alle Reti Innovative Regionali o appartenenti ai Distretti Industriali e gli organismi di ricerca veneti censiti nel portale regionale Innoveneto. La domanda di accesso alle agevolazioni è in ogni caso presentata dal soggetto giuridico rappresentante una Rete Innovativa Regionale o un Distretto Industriale.
2. La misura prevede la concessione di agevolazioni in forma mista, in regime di esenzione, composte da:
  - contributo a fondo perduto d'intensità variabile definita dal tipo di attività, ricerca industriale o sviluppo sperimentale, e dal tipo di beneficiario, organismi di ricerca o imprese, e riguardo a queste ultime dalla loro dimensione (micro, piccola, media, piccola mid-cap, grande impresa);
  - finanziamento agevolato, a copertura fino al 100% delle tipologie di spesa ammissibili a tale forma tecnica, per ciascuna tipologia di beneficiario. Detto finanziamento è a sua volta composto dalle due quote di:
    - o 70% di provvista pubblica a tasso zero, con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Beneficiario a carico del Fondo ("Quota Fondo Agevolato");
    - o 30% di provvista privata fornita da banche/intermediari finanziari a tasso convenzionato ("Quota Finanziatore").
3. La misura è destinata a supportare le seguenti tipologie di spesa correlate alla realizzazione del progetto:
  - a) spese di personale**
    - Personale interno dipendente
    - Personale esterno non alle dipendenze
  - b) utilizzo di beni strumentali**
    - Ammortamenti
    - Locazione
    - Leasing
  - c) utilizzo di beni immobili**
    - Ammortamenti
    - Locazione
    - Leasing
  - d) acquisizione di conoscenze e brevetti**
    - Costi per la ricerca contrattuale
    - Costi per l'acquisizione delle conoscenze
    - Costi per l'ottenimento di brevetti in licenza
  - e) consulenze tecniche e scientifiche**
    - Consulenze e servizi esterni specifici di progetto
  - f) costi di esercizio**
    - Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto di R&S

- Costi di acquisto di componenti per la realizzazione di prototipi, linee e impianti pilota
- Costi di fornitura di materiali per le sessioni di test

**g) brevettazione e difesa degli attivi immateriali**

- Costi per la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali (ammissibili per le sole PMI)

**h) spese generali supplementari**

- Costi indiretti calcolati forfettariamente nella misura massima del 7% delle spese sovvenzionate a fondo perduto

4. Il sostegno massimo concedibile per tipologia di progetto è il seguente:
- Progetti della tipologia "Multi RIR", "Multi RIR-Distretto", "Multi Distretto":
    - ✓ Contributo a fondo perduto massimo di euro 2.500.000
    - ✓ Prestito agevolato da richiedere in misura compresa tra il 30% e il 35% dell'ammontare del contributo a fondo perduto
  - Progetti della tipologia "Singola RIR" o "Singolo Distretto":
    - ✓ Contributo a fondo perduto massimo di euro 1.200.000;
    - ✓ Prestito agevolato da richiedere in misura compresa tra il 30% e il 35% dell'ammontare del contributo a fondo perduto
5. Affinchè le spese possano essere considerate ammissibili e finanziabili è necessario che le stesse siano sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e che il progetto si concluda entro il 30/04/2027, con presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il 30/06/2027.
6. E' previsto un unico contratto di finanziamento (di seguito il "Contratto di Finanziamento) contenente due distinti piani di ammortamento, uno riferito alla Quota Fondo e l'altro riferito alla Quota Finanziatore, aventi le medesime caratteristiche:
- durata massima di rimborso pari a 60 mesi decorrenti dalla data di pagamento dell'ultima tranche di finanziamento agevolato comprensivi di eventuale preammortamento (escluso quello tecnico per allineamento scadenze);
  - periodo di rimborso non inferiore a 18 mesi decorrenti dalla data di pagamento dell'ultima tranche di finanziamento agevolato (escluso quello tecnico per allineamento scadenze);
  - rimborso a rate trimestrali o semestrali posticipate scadenti a fine trimestre solare.

Qualora il Finanziatore intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato ad un tasso non superiore al "Tasso Convenzionato".

7. Il "Tasso Convenzionato" è il tasso di interesse massimo applicabile sulla "Quota Finanziatore", determinato sulla base della quotazione "Euribor" (in caso di tasso variabile) o "Eurirs" (in caso di tasso fisso) maggiorata di max 500 basis points. Per la verifica del rispetto dei valori del "Tasso Convenzionato", il Gestore fa riferimento alle quotazioni riportate nel documento "Tabella Fondi", pubblicato mensilmente sul sito ed in particolare ai parametri "Euribor/Eurirs a 3/6 mesi - media mese precedente - tasso 360".
8. I testi contrattuali adottati dal Finanziatore per la concessione del finanziamento agevolato dovranno contenere i richiami alla normativa del Bando Reti e prevedere espressamente una clausola risolutiva dell'intervento agevolato qualora sia accertata la revoca dell'agevolazione, e il conseguente obbligo all'immediata restituzione delle somme di pertinenza della Quota Fondo. E' comunque consentita al Finanziatore la facoltà di proseguire l'operazione a condizioni ordinarie.
9. Quanto all'erogazione delle agevolazioni, sono previste le seguenti modalità:
- possibilità di erogazione di un anticipo pari al 40% del contributo a fondo perduto su presentazione di idonea polizza fideiussoria da parte di ciascun partner interessato per la propria quota spettante, comunque entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione di concessione delle agevolazioni;
  - 1° Acconto delle agevolazioni (contributi a fondo perduto e prestiti agevolati) dal 1° al 30 ottobre 2025;
  - 2° Acconto delle agevolazioni (contributi a fondo perduto e prestiti agevolati) dal 30 settembre 2025 al 29 ottobre 2025;
  - Saldo delle agevolazioni (contributi a fondo perduto e prestiti agevolati) su

presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute e delle attività realizzate  
Gli acconti sono da considerarsi obbligatori salve le eccezioni previste dal Bando.

#### Art. 4 – Ammissione alle agevolazioni

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere compilata e presentata direttamente dal Beneficiario esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema informativo "FONDI RVE":  
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
2. Il Finanziatore, nel caso venga coinvolto dal Beneficiario con funzione di co-finanziatore, si impegna a:
  - a. Valutare il rilascio a favore del Beneficiario della "lettera di disponibilità" di cui all'art. 7.6 del Bando;
  - b. effettuare in modo unitario, per proprio conto e nell'interesse del Gestore, la valutazione del merito di credito del Beneficiario relativamente all'intero finanziamento (quindi sia con riferimento alla Quota Fondo che alla Quota Finanziatore) in piena autonomia di giudizio e secondo i propri criteri di affidabilità;
  - c. in caso esito positivo di concedibilità del finanziamento da parte del Finanziatore e di esito positivo di ammissibilità alle agevolazioni da parte del Gestore, a mettere a disposizione la propria Quota, unitamente alla Quota Fondo, per il finanziamento delle iniziative ammesse all'agevolazione, ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza del Gestore, le somme che le saranno trasferite per l'erogazione dei finanziamenti.
  - d. informare prontamente il Gestore qualora in prossimità dell'erogazione del finanziamento venga a conoscenza di eventi che possano pregiudicare il merito di credito del Beneficiario.
3. Il Gestore per ciascuna domanda presentata, sulla base della positiva valutazione del merito creditizio e della concedibilità del finanziamento rilasciata dal Finanziatore, effettua la valutazione di ammissibilità alle agevolazioni dell'iniziativa presentata, rispetto alla disciplina regionale di riferimento. In particolare, verifica la sussistenza dei seguenti requisiti
  - a) verifica "soggettiva", volta ad accertare che ogni Beneficiario sia in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 3 "Beneficiari";
  - b) verifica "oggettiva", volta ad accertare che la domanda di accesso alle agevolazioni sia conforme ai requisiti stabiliti ai paragrafi 4 "Attività agevolabili, composizione della partnership dei beneficiari e spese ammissibili" e 5 "Massimali e limitazioni sulle spese ammissibili e sulle agevolazioni concedibili";
  - c) verifica di "solidità economico finanziaria", volta ad accertare la capacità del Soggetto richiedente di restituire la quota di finanziamento agevolato. La verifica di "solidità economico finanziaria" è svolta sulla base della media dei dati relativi agli ultimi due bilanci disponibili prima della presentazione della domanda di agevolazione.  
Nel caso di Soggetti richiedenti esonerati dall'approvazione del bilancio, la stessa verifica viene condotta sulla base della media dei dati relativi alle ultime due dichiarazioni dei redditi disponibili prima della presentazione della domanda di agevolazione. Per ulteriori specifiche si rinvia al paragrafo 8.2. del Bando. Qualora l'intervento proposto abbia superato le precedenti verifiche, è sottoposto alla valutazione "tecnica".  
La valutazione "tecnica" è basata:
    - sui criteri di valutazione relativi ai Beneficiari i quali sono verificati dal Gestore;
    - sui criteri di valutazione relativi al Progetto di R&S i quali sono oggetto della valutazione compiuta dalla Commissione Tecnica di Valutazione.
- La valutazione "tecnica" riguardante i criteri di valutazione relativi ai Beneficiari, prevede un'attribuzione dei punteggi tramite autovalutazione effettuata dal Capofila sulla base del possesso degli elementi previsti dai relativi Beneficiari, come indicato al paragrafo 8.4. del Bando.
4. A sostegno dell'operazione, il Co-finanziatore potrà acquisire sull'intero finanziamento le garanzie ritenute caso per caso più idonee, comprese quelle pubbliche. Qualora le garanzie pubbliche individuate dal Co-finanziatore risultassero non compatibili con la natura pubblica della Quota Fondo, le medesime potranno essere acquisite limitatamente alla Quota

- Finanziatore, fermo restando quanto previsto al successivo comma 5. Qualora altresì si tratti di garanzie compatibili con la natura pubblica della Quota Fondo, il Co-finanziatore ha l'obbligo di estenderle a detta Quota. Resta fermo il privilegio generale spettante al Gestore ex art. 9 D.Lgs. 123/1998, nel caso di revoca dell'agevolazione. Le garanzie acquisite saranno prioritariamente quelle aziendali e del soggetto economico, con esclusione della costituzione in garanzia di disponibilità finanziarie derivanti dall'erogazione del finanziamento agevolato.
5. In caso di mancato riconoscimento del privilegio, le garanzie vengono eventualmente escusse dal Finanziatore anche per la Quota Comunitaria con la regola del "pari passu", con eguale dignità e senza postergazione alcuna.
  6. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di subordinare la concessione del finanziamento agevolato all'acquisizione, a cura del Co-Finanziatore e per conto del Fondo, di altre forme di garanzia anche a presidio della sola Quota Fondo, ovvero di non ammettere alle agevolazioni l'iniziativa presentata.
  7. Per le operazioni oggetto della Convenzione, il Finanziatore si impegna ad applicare al Beneficiario, caso per caso, le condizioni più favorevoli possibili relativamente ai costi accessori dell'operazione, quali commissioni, spese di istruttoria o altro.
  8. Per tutta la durata del finanziamento il Co-finanziatore si obbliga a comunicare tempestivamente al Gestore l'eventuale declassamento del merito creditizio attribuito al Beneficiario, nonché l'eventuale successiva regolarizzazione. Il Cofinanziatore, inoltre, si obbliga a comunicare al Gestore entro 45 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza ogni evento aziendale di modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina regionale e comunitaria di riferimento, che abbia effetto per il mantenimento dell'agevolazione ed in particolare quanto previsto nelle Disposizioni Operative di cui all'Allegato A alla DGR n. 700/24 e agli artt. 3 e 4 del Bando di cui all'Allegato A alla DGR n. 729/24.

#### **Art. 5 Erogazione dei finanziamenti**

1. A seguito della rendicontazione delle iniziative secondo le modalità e le tempistiche previste dal Bando, il Gestore rende disponibile al Co-finanziatore la Quota Fondo di ciascun finanziamento, a scadenze predefinite e dietro richiesta di quest'ultimo, il tutto per via informatica.
2. Una volta ricevuta la Quota Fondo, il Co-finanziatore si impegna ad erogare il finanziamento al soggetto beneficiario, entro il termine massimo dei successivi 15 giorni, eventualmente prorogabile dal Gestore su richiesta motivata del Co-finanziatore. Decorso inutilmente tale termine, il Co-finanziatore sarà tenuto a restituire la Quota Fondo maggiorata dell'interesse legale, oppure con pari valuta dell'accredito ricevuto.
3. L'intervenuta restituzione della Quota Fondo non preclude al Co-finanziatore la possibilità di reiterare la richiesta di erogazione della Quota Fondo, entro i termini di validità della delibera di concessione del Gestore.

#### **Art. 6 Obblighi del Co-finanziatore, invio piani di ammortamento, retrocessione rate, flussi e informativa periodica**

1. Il Co-finanziatore si obbliga a:
  - 1.1. trasmettere al Gestore con modalità informatica il Piano di Ammortamento, entro il mese successivo dall'erogazione del finanziamento, ed eventualmente, su richiesta dello stesso, la copia del Contratto di Finanziamento sottoscritto dal beneficiario;
  - 1.2. retrocedere al Gestore le rate incassate relative alla Quota comunitaria, entro 10 giorni lavorativi dall'incasso. Decorso tale termine il Co-finanziatore sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora a proprio carico nella misura del tasso legale; eventuali diversi termini di retrocessione correlati a temporanee esigenze del Co-finanziatore, comunque non oltre il mese successivo alla scadenza prevista, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore su richiesta motivata del Co-finanziatore;
  - 1.3. retrocedere le rate pagate in ritardo dal beneficiario unitamente agli interessi di mora

carico dal beneficiario, entro 10 giorni lavorativi dall'incasso; sarà possibile stabilire termini diversi da concordare con il Gestore in relazione alle temporanee esigenze del Co-finanziatore;

- 1.4. ripartire equamente tra Co-finanziatore e Gestore tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che attraverso l'attivazione delle eventuali garanzie, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, secondo la menzionata regola del "pari passu", fatto salvo quanto precedentemente indicato all'art. 4;
- 1.5. entro tre mesi dalla scadenza di ciascun semestre solare fornire al Gestore per via informatica una rendicontazione sui finanziamenti agevolati in essere, con i seguenti dati:
  - 1.5.1 n° del finanziamento (attribuito dal Gestore), nominativo e P. Iva del beneficiario;
  - 1.5.2 per entrambe le Quote: importo erogato e importo residuo in essere, distinto tra capitale, interessi contrattuali e eventuali interessi di mora;
  - 1.5.3 stato del credito: in bonis o deteriorato, in quest'ultimo caso come ulteriormente classificato (es. past due, inadempienza probabile, sofferenza, forebone);
  - 1.5.4 eventuali azioni intraprese per il recupero del credito;
  - 1.5.5 eventuali altre informazioni sul beneficiario e/o sul finanziamento;
- 1.6. all'uopo autorizzato dal soggetto beneficiario, fornire al Gestore su richiesta dello stesso, la documentazione relativa alla pratica di fido e consentire inoltre al Gestore di effettuare, anche per conto della Regione del Veneto, controlli, visite ed ispezioni al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni acquisite.

#### **Art. 7 – Estinzione anticipata**

1. I prestiti potranno essere estinti anticipatamente, anche parzialmente.
2. Il soggetto beneficiario potrà chiedere al Co-finanziatore, e per suo tramite al Gestore, l'estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento. Prima di procedere all'estinzione il Co-finanziatore dovrà ricevere dal Gestore il nulla osta, e le indicazioni per la retrocessione delle somme di competenza rivenienti dall'estinzione.

#### **Art. 8 – Revoca, risoluzione del contratto e recupero del finanziamento**

1. In caso di inadempienza da parte del beneficiario degli obblighi assunti o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'agevolazione e comunque, al ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalle Disposizioni Operative e dal Bando, come richiamate nel Contratto di Finanziamento, il Gestore è tenuto ad adottare la revoca del finanziamento concesso con fondi pubblici con conseguente obbligo di immediata restituzione delle somme di pertinenza del Fondo.
2. Il Co-finanziatore potrà risolvere, nell'ambito delle clausole risolutive previste dal Contratto, il finanziamento concesso, dandone comunicazione motivata scritta al Gestore.
3. Salvo diversa comunicazione da parte del Gestore, il Co-finanziatore, dandone comunicazione al Gestore, attiverà in ogni caso tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente, anche in nome e per conto del Gestore. Qualora il Co-finanziatore ritenesse non utile l'espletamento di ulteriori attività di recupero, ne darà comunicazione al Gestore affinché lo stesso possa valutare di proseguire per proprio conto dette azioni di recupero.
4. Il Co-finanziatore potrà proporre al Gestore eventuali piani di rientro, o eventualmente un nuovo tipo di contratto, per la restituzione delle rate insolute, o accordi transattivi individuati con il beneficiario. Il Gestore farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione, come condizione per l'eventuale perfezionamento degli accordi di cui sopra. Le spese legali esterne sostenute e documentate dal Co-finanziatore per il recupero del credito sono da ripartire proporzionalmente in base alla percentuale di attribuzione tra le parti delle somme recuperate.

5. Salvo diversa comunicazione del Gestore, in caso di assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del beneficiario, il Co-finanziatore avrà cura di intervenire in ogni procedura, insinuando crediti, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto utile, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Fondo, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998, in caso di revoca. Il Co-finanziatore si impegna a tenere costantemente informato il Gestore sulle attività espletate nell'ambito del fallimento o delle altre procedure concorsuali. In caso sia necessario assentire a proposte di concordato o accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in via stragiudiziale, ovvero votare nelle adunanze dei creditori, qualora il credito del Fondo non sia assistito dal privilegio ex lege, le relative determinazioni saranno oggetto di preventiva consultazione e condivisione tra Gestore e Co-finanziatore.
6. Ai fini del recupero dei crediti per la Quota Comunitaria da parte del Co-finanziatore, il Gestore fornirà al Co-finanziatore stesso, su richiesta, una dichiarazione di attestazione del credito ovvero, qualora ritenuto necessario, l'estratto autentico dei libri contabili.
7. L'inadempimento del Beneficiario per il mancato rimborso - anche parziale - della Quota Fondo produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore del Fondo.
8. Detti interessi di mora saranno calcolati ad un tasso nominale annuo determinato dal tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della scadenza, maggiorato di 2 punti percentuali annui, come indicato dall'art. 11 comma 5 della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2000.
9. In caso di mancato rimborso del prestito da parte del Beneficiario finanziato, il Co-finanziatore potrà applicare a proprio favore, sulla propria quota, il tasso di mora contrattualmente previsto.
10. Tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, anche ipotecari, al netto delle spese legali esterne sostenute e documentate, saranno ripartite pro quota tra il Co-finanziatore e il Gestore, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 4. Resta escluso il caso di recupero delle somme in ambito concorsuale in via privilegiata ex D.Lgs. n.123/1998 che saranno accreditate interamente a Gestore e non concorreranno alla ripartizione pro quota.
11. Nella stesura dei contratti di finanziamento il Co-finanziatore dovrà richiamare gli estremi della normativa del Bando Reti e prevedere espressamente una clausola risolutiva dell'intervento agevolato qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti da parte del Beneficiario, con il conseguente obbligo all'immediata restituzione delle somme di pertinenza del fondo medesimo. E' comunque consentita al Co-finanziatore la facoltà di proseguire l'operazione a condizioni ordinarie, senza l'intervento del detto Fondo.

#### **Art. 9 – Mandato con/senza rappresentanza**

1. Il Gestore conferisce al Co-finanziatore, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché il Co-finanziatore in nome proprio e per conto e nell'interesse del Gestore possa:
  - a) stipulare tutti i contratti e gestire, tramite le proprie strutture, ogni rapporto giuridico con i soggetti finanziati;
  - b) acquisire le garanzie reali e personali a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza del Co-finanziatore e del Gestore;
  - c) esigere il pagamento di ogni corrispettivo od onere inerenti il contratto di finanziamento, procedere all'incasso delle singole rate di finanziamento, secondo il piano di ammortamento;
  - d) salvo diversa comunicazione da parte del Gestore, procedere, in caso di ritardo o inadempimento della parte finanziata, a fare quanto necessario per il recupero, anche coattivo, del finanziamento erogato, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - i. promuovere azioni giudiziarie di cognizione, ingiuntive e cautelari in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa; incaricare avvocati; sottoscrivere attestazioni contabili; sottoscrivere atti di precetto e compiere azioni esecutive mobiliari ed

- immobiliari e presso terzi; rinunciare alle azioni, alle domande o agli atti dei giudizi, previa comunicazione al Gestore;
- ii. promuovere ed intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Gestore, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998;
  - iii. curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;
- e) porre in essere ogni azione, che ancorché non espressamente qui specificata, sia connessa a tutto quanto sopra indicato e utile e adeguata al buon espletamento del mandato;
  - f) definire eventuali accordi transattivi con il beneficiario, secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune, comunicandone preventivamente il contenuto al Gestore che farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione.
2. Qualora sia necessario agire in rappresentanza del Gestore, il potere rappresentativo sarà oggetto di specifico mandato con rappresentanza o specifica procura.

#### **Art. 10 – Divieto di cessione del credito**

1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito del Fondo nei confronti del beneficiario non è cedibile.
2. Le Parti convengono che, in caso contrario, qualora risultasse che il Co-finanziatore abbia ceduto uno o più crediti, questi sarà tenuto a restituire al Gestore l'intero ammontare del credito ceduto oltre agli interessi legali dalla data della cessione al giorno dell'effettivo pagamento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
3. Il Co-finanziatore ha l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell'ipotesi in cui il Co-finanziatore ritenga di avvalersi di apposite società specializzate nel recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta al Gestore.
4. In caso il Co-finanziatore sia interessato da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione conservando la documentazione relativa ai finanziamenti agevolati. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Gestore.

#### **Art. 11 - Prova delle somme dovute**

Al fine dell'accertamento delle somme dovute, tra le Parti faranno stato e prova i libri e le scritture contabili.

#### **Art. 12 – Durata della convenzione**

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà vigentesima allo scadere del termine di durata della gestione da parte del Gestore, di cui in premessa. Eventuali proroghe saranno stabilite dalla Regione del Veneto con proprie determinazioni.
2. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata/PEC con almeno sei mesi di preavviso. Nel caso di recesso la Convenzione rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.

#### **Art. 13 – Adempimenti informativi e di diffusione della conoscenza del Bando Reti**

Il Co-finanziatore si obbliga a garantire la più ampia diffusione circa l'esistenza del Bando Reti sia sul proprio sito, che attraverso apposite azioni di comunicazione rivolte ai propri clienti/associati.

#### **Art. 14 - Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001**

1. Le Parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico e del

Modello Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto") che ciascuna ha adottato, impegnandosi a rispettarli e a farli rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e a chiunque partecipi per suo conto all'esecuzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile.

2. Più in generale, ciascuna Parte si impegna ad osservare un comportamento tale da non configurarsi quale reato ai sensi del Decreto e/o esporre l'altra Parte al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto medesimo.
3. Le Parti riconoscono e accettano che la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione immediata del Protocollo da parte della Parte non inadempiente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fermo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 15 – Modifiche della Convenzione**

Qualsiasi modifica della presente Convenzione ed ai suoi allegati che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

#### **Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti prendono atto di ricoprire ciascuna, nei riguardi dei soggetti richiedenti il finanziamento, la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali e quindi ciascuna Parte sarà autonoma nella gestione normativa di riferimento in materia.

#### **Art. 17 – Riservatezza**

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'attuazione dell'operatività disciplinata dalla presente Convenzione; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Convenzione.

#### **Art. 18 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

#### **Art. 19 – Spese**

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso.

#### **Art. 20 – Domiciliazione - Comunicazioni**

Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente presso le sedi indicate in intestazione.

Gli indirizzi PEC da utilizzare per ogni comunicazione sono i seguenti:

- Per Veneto Innovazione S.p.A. – [agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it](mailto:agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it)
- Per il Co-finanziatore - \_\_\_\_\_

#### **Art. 21 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia ai contenuti delle DGR nn. 700/24 e suo allegato e DGR 729/24 e suoi allegati.

Veneto Innovazione S.p.A.

Il Cofinanziatore

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE